

# COMUNE DI CARINARO

## PROVINCIA DI CASERTA



### REGOLAMENTO COMUNALE PER LE INSTALLAZIONI DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Adottato con delibera del Consiglio Comunale  
n. 41 in data 19.07.2006

<b>PREMESSA.....</b>	<b>1</b>
<b>LIMITI ALL'ELETTROSMOG .....</b>	<b>1</b>
<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
ARTICOLO 1 – CAMPO D'APPLICAZIONE .....	3
ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ARTICOLO 3 – PRESCRIZIONI ED AZIONI DI TUTELA .....	4
ARTICOLO 4 - CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI.....	5
ARTICOLO 5 - MONITORAGGIO .....	5
ARTICOLO 6 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE .....	5
ARTICOLO 7 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE .....	5
ARTICOLO 8 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO.....	6
ARTICOLO 9 – CREAZIONE FONDO ECONOMICO .....	6
ARTICOLO 10 - SANZIONI.....	6
ARTICOLO 11 – ESECUTIVITÀ E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DEFINIZIONI, ALLEGATI .....	7

- Regolamento comunale per le installazioni di telefonia mobile -

## **Premessa**

L'aumento degli impianti per la telefonia cellulare sul nostro territorio insieme ad un inquinamento diffuso di elettrosmog presente nella nostra comunità è stato rilevato con lo Studio dell'Università di Aversa le zone sensibili, e sotto la spinta di associazioni e comitati civici e previo confronto le aziende del settore e sulla base del protocollo d'intesa ANCI è stato realizzato il presente regolamento.

Gli obiettivi di qualità consentono ai comuni di individuare con propri strumenti idonei di limitare l'abuso di antenne e di altre installazioni e di limitare l'inquinamento da elettrosmog, integrando il concetto di limite di legge:

Con l'approvazione dei decreti il limite è stato equiparato agli obiettivi, privando così gli enti locali della possibilità di avviare un'ampia programmazione sul proprio territorio con interventi atti a garantire la salute pubblica.

Il Comune di Carinaro intende attivare la Regolamentazione Comunale per la telefonia cellulare per valorizzare la compiuta applicazione del "principio di precauzione", per la tutelare la salute dei cittadini e realizzare una rigorosa gestione del proprio territorio in concertazione con i diversi soggetti pubblici e privati rappresentativi dei diffusi e contrapposti interessi.

## **LIMITI ALL'ELETTROSMOG**

Con gli ultimi due Dpcm del luglio 2003 è stata azzerata la distinzione fra: limiti di esposizione, attenzione, obiettivi di qualità e di conseguenza, " il principio di precauzione".

I due DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio) datati 8 luglio 2003 hanno fissati i limiti massimi di tolleranza per la protezione della popolazione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, per cui conseguentemente sono stati individuati i limiti massimi di emissioni elettromagnetiche oltre i quali è illecita la permanenza di elettrodotti, ripetitori per telefonia mobile (cellulari) e installazioni simili anche se le stesse fossero state regolarmente autorizzate.

I limiti sono certi, oltre i quali, si presume sono lesivi della salute umana.

Una sorgente di emissioni elettriche, elettromagnetiche o magnetiche, non deve superare i limiti altrimenti è fonte di elettrosmog, e quindi è possibile accertare la lesività della stessa.

Resta in vigore il decreto interministeriale 10.9.1998, n. 381 che individua i limiti specifici per i cosiddetti ripetitori per telefonia mobile e tutta un'altra serie di norme utilizzabili a tutela del cittadino.

Il limite di tolleranza è stato fissato in sei volt/metro (già così per il d.m. 381) e tale limite, valevole per gli ambienti abitativi, e in tutti i luoghi nei quali si svolgano attività sociali o ricreative.

L'accertamento delle emissioni è demandato all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania a cui ci si può rivolgere per far effettuare i controlli.

Per quanto attiene agli elettrodotti ed agli impianti ad alta frequenza è pure previsto un risanamento, cioè un adattamento ai limiti indicati di quegli impianti datati che non risultassero in regola e ciò sotto pena di pesanti sanzioni.

Il comune di Carinaro con il presente regolamento ha inteso pianificare sul proprio territorio il problema dell'elettrosmog, e dare risposta all'installazione ordinata per la telefonia mobile utilizzando lo strumento della partecipazione democratica, con una serie di consultazioni e pareri dei vari attori interessati al problema sia pubblici che privati, inoltre ha cercato intese e coordinamenti con i comuni limitrofi per stilare un regolamento conforme con gli altri comuni, cosa non riuscita per il momento.

Il comune di Carinaro intende continuare nell'azione di coinvolgimento con i comuni limitrofi, per aprire con essi un dialogo costruttivo, realizzare un coordinamento, al fine di garantire la necessità di copertura sui diversi territori di questi servizi nel rispetto dei

---

- Regolamento comunale per le installazioni di telefonia mobile -

comuni vicini, e nel rispetto del servizio definito di preminente interesse nazionale, (proprio delle reti di telecomunicazione accessibili al pubblico, quali quelle di telefonia mobile articolo 3, 2° comma, del D.Lgs n. 259/03) ma ogni ENTE LOCALE deve esercitare l'esercizio della potestà urbanistica nell'interesse delle singole comunità.

Con l'approvazione del presente strumento di piano, si avvia la regolamentazione del sistema di telecomunicazione che interessa il nostro territorio con strutture di impianti di telefonia mobile e con interventi di natura collaterale e quindi si dota P ufficio tecnico comunale dello strumento che subordina l'installazione e la modifica degli impianti esistenti a concessione o autorizzazione edilizia comunale al fine di garantire prima del loro rilascio le seguenti finalità:

- 1) Assicurare le esigenze di copertura del servizio di telecomunicazione sul territorio comunale, nel rispetto della normativa vigente.
- 2) Assicurare al comune il rispetto del territorio, il paesaggio, il piano urbanistico regolato dal PRG, salvaguardare le aree sensibili individuate, sul territorio comunale attraverso misure adottate per ridurre l'impatto ambientale e salvaguardare la salute dei cittadini dagli impianti esistenti e di futuri impianti che s'intendono installare su questo territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento vanno applicate a ciascun impianto, anche autorizzato da un punto di vista urbanistico - edilizio, con la prescritta obbligatoria audizione degli organi tecnici indicati dalla norma, o appositamente istituiti come commissione che perseguono gli obiettivi della minimizzazione dell'impatto ambientale e della copertura del servizio radiomobile sul territorio.

- 3) Verifica, delle aree interessate, da infrastrutture e servizi che possono ricevere influenze negative dalle localizzazioni e/o presenza degli impianti esistenti.

- 4) Verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa, a mezzo di pareri obbligatori preventivi dell'Arpac e dell'Azienda dei servizi sanitari ASI, CE/2.

- 5) Verifica delle caratteristiche rispetto alle varie esigenze di potenza delle vari reti concorrenti, che si vogliono installare sul nostro territorio con la valutazione di opportunità e rispetto del territorio ma anche garantire le richieste formulate, sollecitando nel centro urbano sistemi con (Microcelle tipo BTS) microantenne capillari da installarsi su pali della luce comunale o su altro affinché sia ridotto l'impatto e l'ingombro.

Ogni installazione deve sempre contenere le motivazioni e l'uso temporale, affinché la diffusione sul territorio sia disciplinata per tutte le reti con norme urbanistiche, in base alle quali si possano rilasciare i provvedimenti autorizzativi.

Il comune con questo atto intende obbligare i vari attori presenti sul mercato a minimalizzare i vari tipi d'impatto ambientale, e costringerli ad agire in modo coordinato e rispettoso di questo territorio e della salute dei cittadini, ma anche di garantire ad essi in nome di garanzia della libera concorrenza di operare, mai però devastare il territorio e la salute dei cittadini.

Nel rispetto della legge 22.2.2001 n. 36, del Dpr 19.9.1997 n. 318, e del Dlgs 1.8.2003 n. 259, che approva le norme comunitarie ed attua il codice delle comunicazioni elettroniche.

Nel rispetto della libertà derivante da specifiche disposizioni di legge e di regolamenti di attuazione, dell'attività di fornitura di reti di comunicazione elettronica.

Nel rispetto del diritto, della società che ha ottenuta l'autorizzazione generale e/o la licenza individuale, a fornire tali reti e i relativi servizi al pubblico.

Nel rispetto dei principi, indirizzi e della legge regionale "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti n. 13/2001 pubblicata sul BURC Speciale del 29 novembre 2001 della Regione Campania.

- Regolamento comunale per le installazioni di telefonia mobile -

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – Campo d'applicazione**

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell' art. 8, c 6 della L. 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", del Dpcm 8 luglio 2003 Limiti di esposizione della popolazione a campi magnetici dalla frequenza di rete - 50 Hz - generati da elettrodotti Dlgs 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche - Dpcm 8 luglio 2003 Limiti di esposizione della popolazione a campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione, l'installazione e l'esercizio, nel territorio del Comune di Carinaro, degli impianti di telefonia mobile - funzionanti nel campo delle frequenze comprese tra 450 e -38000 MHz-

2. Tali impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti i al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, alle seguenti specifiche disposizioni:

- Legge n. 36 del 22/02/2001 "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" - DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 kHz e 300 GHz"

- Decreto Legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche"

- Decreto Legge n. 315 del 14 novembre 2003 "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica"

- Legge n. 5 del 14 gennaio 2004, "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 315"

### **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

1. Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano sull'intero territorio comunale, ai gestori dei sistemi di teleradiocomunicazione, di seguito denominati "Società" e all'Amministrazione Comunale, di seguito denominata "Comune".

2. Ai fini dell'applicazione del Regolamento, sono individuati i seguenti ambiti territoriali, di cui al Piano allegato:

a) **Aree non idonee** - Aree interessate da insediamenti consolidati e utilizzate dalla popolazione in forma stanziale o ampiamente continuativa (> 4h)

a<sub>1</sub>) **Aree non idonee** - Aree interessate da possibili insediamenti che potrebbero essere utilizzate dalla popolazione in forma non continuativa (> 4h)

b) **Aree di attenzione** - Aree interessate da attrezzature che saranno utilizzate dalla popolazione in forma non continuativa Aree interessate dalla mobilità su gomma o su ferro

c) **Aree compatibili** - Aree esterne ad insediamenti o attrezzature esistenti o previste, utilizzate prevalentemente ai fini agricoli

### **Articolo 3 – Prescrizioni ed azioni di tutela**

**1.** Tutti gli impianti di cui al precedente art. 1 da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, dovranno essere progettati perseguendo obiettivi di qualità e in modo da assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché in modo da assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nel rispetto della normativa vigente.

**2.** Il soggetto gestore del servizio di telefonia mobile a tal fine dovrà impegnarsi:

a) a fornire al Comune, tramite l'ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;

b) a concertare con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all'ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici;

c) a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;

d) ad individuare, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno invasivi o con la riallocazione in siti alternativi, che garantiscano lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio;

e) a sostenere, attraverso l'istituzione di tavoli di concertazione, il Comune nella realizzazione di attività finalizzate all'attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate, anche attraverso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie;

f) a condividere i siti con altri gestori su richiesta del Comune laddove tecnicamente possibile;

g) a corrispondere al Comune eventuali oneri per il "degrado del corpo stradale" da destinare agli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito degli scavi effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di comunicazione radio mobile;

h) a stipulare con il Comune contratti di locazione in merito ad installazioni di impianti realizzati su aree pubbliche.

#### **Il Comune a sua volta si impegna:**

a) a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni utili ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo della rete, contenute nel proprio sistema informativo territoriale;

b) a mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla legge n. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003;

c) a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, sanitario, urbanistico-edilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete stessa;

**3.** In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- Regolamento comunale per le installazioni di telefonia mobile -

a) Nell'ambito delle aree compatibili di cui all'allegato piano dei siti, gli impianti di teleradiocomunicazione e di teleradiodiffusione, da realizzarsi o in esercizio, non dovranno comportare il superamento dei limiti di emissione elettromagnetica di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto n. 381 del 10/9/98 (n. 1) e del DPCM 8 luglio 2003.

b) La installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione e di teleradiodiffusione o la modifica di quelli esistenti, ubicati su edifici vincolati da norme statali, dovrà essere accompagnata, per ogni singolo impianto, da studio sull'inserimento ambientale e/o Paesaggistico.

c) Nell'ambito delle aree non idonee di cui all'allegato piano, al fine di garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, è esclusa la possibilità di installare impianti per la telefonia mobile ed impianti di trasmissione radio e TV sopra, scuole e asili nido.

#### **Articolo 4 - Censimento degli impianti**

**1.** Le Società dovranno fornire al Comune ai sensi del comma 8 dell'art. 86 del D.Leg.vo n.259/03 (n. 2), la descrizione di ciascun impianto installato sulla base dei Format di cui ai Decreti Ministeriali del 29/01/03 e del 22/07/03 o dei modelli "A" e "B" di cui all'allegato 13 del Decreto Leg.vo 259/03.

**2.** Il Comune procederà al censimento gli impianti di telecomunicazioni e quelli radiotelevisivi presenti sull'intero territorio comunale, curandone l'aggiornamento con cadenza annuale.

#### **Articolo 5 - Monitoraggio**

**1.** Il Comune persegue l'obiettivo di operare azioni autonome di monitoraggio in continuo delle emissioni elettromagnetiche attraverso l'installazione di centraline di rilevamento, con le modalità tecniche di cui all'allegato B del D.M. n. 381/98, individuando di volta in volta, anche con l'ARPAC, punti di criticità dove installare detto sistema di monitoraggio.

**2.** Le azioni di monitoraggio svolte dal Comune non si intendono sostitutive delle attività di controllo imposte, in virtù di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi, all'ARPAC o ad altri organismi con competenza tecnica in materia.

**3.** L'eventuale superamento dei livelli prescritti dal D.M. n. 381/98 e dal DPCM 8 luglio 2003, dovrà comportare un rapido riassetto delle emissioni, in maniera tale da avere una costante riduzione a conformità dell'area o, in caso contrario, la revoca dell'autorizzazione, con tempi e modalità definite dalla normativa vigente.

**4.** Le informazioni acquisite attraverso le azioni di monitoraggio sono pubbliche ed accessibili a chiunque lo richieda.

#### **Articolo 6 – Partecipazione ed informazione**

**1.** Il Comune assicura la divulgazione delle informazioni in suo possesso, rendendo disponibili i dati raccolti attraverso l'attività dello sportello informagiovani e di altri strumenti di comunicazione messi a sua disposizione dal mondo del volontariato e dalla Consulta per L'ambiente istituita nel comune di Carinaro.

**2.** Il Comune promuove campagne di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti e sulle misure adottate per tutelare la cittadinanza.

#### **Articolo 7 – Programmazione triennale**

**1.** Le Società di telefonia mobile operanti o che intendono operare sul territorio comunale devono presentare al Comune collegialmente, nel rispetto di quanto disposto all'art. 3 comma 2 lettera a), il programma triennale di implementazione della rete di telefonia mobile, riferito all'intero territorio comunale e cioè l'insieme delle proposte relative alla

- Regolamento comunale per le installazioni di telefonia mobile -

installazione di nuovi impianti, contenente la mappa completa degli impianti da realizzare e delle aree di ricerca.

**2.** Modifiche alla programmazione triennale depositata o integrazioni alla stessa, dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune.

**3.** Il Comune si impegna a fornire alle Società tutte le informazioni in proprio possesso (cartografiche, fotogrammetrie ecc.) utili a consentire la stesura di suddetti programmi.

**4.** E' fatto salvo l'obbligo di riservatezza sui piani di implementazione di rete.

### **Articolo 8 – Procedimento autorizzatorio**

**1.** Al fine di minimizzare l'impatto ambientale e visivo, in presenza di nuove installazioni vicine ad altre già esistenti, il Comune invita le Società ed in particolare i gestori di telefonia mobile, ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (cabine, reti Enel e telefonia fissa ecc.) per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti e contenerne l'installazione, nonché per l'attuazione di quanto stabilito all'art. 3, comma 2 lettera f).

**2.** Ogni modifica rilevante agli impianti ed ogni modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, dovrà seguire le procedure previste dalla normativa vigente.

### **Articolo 9 – Creazione fondo economico**

**1.** Il Comune, anche con protocolli di intesa da stipularsi di volta in volta con le Società operanti o che intendono operare sul territorio comunale e comunque secondo modalità improntate a criteri di equità ed imparzialità, costituirà un fondo finalizzato a realizzare prioritariamente:

- le azioni di monitoraggio
- le campagne di informazione

### **Articolo 10 - Sanzioni**

**1.** L'irrogazione delle sanzioni da parte dell'Autorità competente per le quali non è prevista l'oblazione in misura ridotta di cui art. 16 della L. 689/81, ed in attesa del riordino della materia da parte della Regione Campania, per la violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, sono fissate le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.

**2.** Per l'installazione di un nuovo impianto senza la prescritta autorizzazione o quando sospesa o revocata è prevista la sanzione amministrativa da €. 3.000 a €. 9.000, dandosi inoltre luogo a misure per interdirne l'uso, ove l'impianto oltre che installato, risulti anche attivato.

**3.** Analoga sanzione si applica:

a) per l'installazione o la riconfigurazione di un impianto in difformità da quanto autorizzato, se con caratteristiche radioelettriche tali da dare luogo a livelli di esposizione a carico di qualunque ricettore superiori a quelli assunti a riferimento in sede di progetto, dandosi luogo a sospensione dell'autorizzazione rilasciata nelle more del conseguimento dell'autorizzazione in variante, ove sussistano le condizioni per dell'impianto anche con le caratteristiche effettivamente installate;

b) per la riconfigurazione di un impianto esistente in difformità da quanto comunicato, se alla procedura semplificata della comunicazione, sia stato configurato con modalità tali da comportare invece l'assoggettamento ad autorizzazione.

c) per l'installazione di impianti non previsti in sede di Programma Annuale, se autorizzati beneficiando del nuovo regolamento di adeguarlo ad esso entro sei mesi dall'entrata in vigore.

**4.** Per la realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto, si applica una sanzione amministrativa da €. 5.000 a €. 15.000.

---

- Regolamento comunale per le installazioni di telefonia mobile -

**5.** Per ciascuno dei comportamenti omissivi o commissivi oggetto delle sanzioni di cui ai commi precedenti, decorso inutilmente il termine della diffida per la regolarizzazione della situazione o per la riduzione in pristino, le relative sanzioni sono reiterate ogni qual volta venga successivamente accertato il permanere della situazione d' inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento.

**6.** Per l'installazione di un impianto mobile di telefonia mobile difforme da quanto comunicato od autorizzato, si dà luogo alla sanzione amministrativa da €. 3.000 a €. 9.000.

**7.** Per la ritardata disattivazione di un impianto mobile, si dà luogo ad una sanzione amministrativa da €. 2.000 a €. 6.000. La sanzione è reiterata ogni qualvolta decorso inutilmente il termine per l'ottemperanza in seguito alla diffida notificata con il primo accertamento, venga verificato il mantenimento in esercizio dell' impianto.

**8.** Si applica una sanzione amministrativa da €. 1.500 a €. 4.500. in caso di omessa o tardiva effettuazione di ciascuna delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

**9.** I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi sono destinati, in misura del 30%, ad opere di risanamento e interventi di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento alla prevenzione dell' inquinamento da onde elettromagnetiche.

#### **Articolo 11 – Esecutività e disposizioni transitorie e definizioni, allegati**

**1.** Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge.

**2.** Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nell'art. 1 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (n. 3) e nell'art. 3 della Legge Quadro n. 36/2001 (n. 4).